



Comune di Villafranca di Verona  
PROVINCIA DI VERONA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N. 11 del 16/02/2023**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2023 -  
CONFERMA ALIQUOTA E REGOLAMENTO.

L'anno **2023** il giorno **sedici** del mese di **Febbraio** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

		PRESENTI
1	DALL'OCA ROBERTO LUCA	SI
2	PENNACCHIA FRANCESCO	SI
3	TOFFALINI STEFANO	SI
4	CORDIOLI LUCIO	SI
5	PASETTO MARTINA	SI
6	CORDIOLI NIKO	SI
7	PERINA ORTOMBINA NICOLE	SI
8	PIGOZZI LUCA	NO
9	MAZZI LORETTA	SI
10	PREDOMO STEFANO	SI
11	FORONI JACOPO	SI
12	CIRESOLA MARIA ROSA	SI
13	GIULIANI NICOLA	SI
14	TEDESCO VINCENZO	SI
15	BERTOLOTTO GIANCARLO	SI
16	CORDIOLI MARIA	NO
17	CORDIOLI ADRIANO	SI
18	POZZERLE ANDREA	SI
19	CORAZZINA STEFANO	SI
20	MELOTTI MATTEO	SI
21	PIANEGONDA DANIELE	NO
22	MARTARI PAOLO	SI
23	ZANETTI CLARA	SI
24	CORDIOLI ANDREA	SI
25	MASSAGRANDE LINO	SI

PRESENTI: 22 ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza con funzioni di Vicesegretario Generale il Sig. **Dott. Grassetti Giuseppe**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Dott. Lucio Cordioli** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Considerato che:**

- con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la Legge 16.08.1998 n. 191, ha provveduto alla «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF», a norma dell'articolo 48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10 della Legge 15 giugno 1998, n. 191;

- con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'interno, verrà stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare in modo uguale per tutti i Comuni;
- in mancanza dei predetti decreti i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto 31/05/2002 del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 130/2002, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali;
- l'efficacia della suddetta deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico;

**Visto** il comma 142 della Legge sopra citata (296/2006), che, sostituendo il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, stabilisce che i Comuni, con Regolamento adottato ai sensi del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 fino alla misura massima di 0,8 punti percentuali;

**Atteso che**, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

**Dato atto che**, il Comune di Villafranca di Verona, per l'anno 2015, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 03/07/2015, esecutiva, ha aumentato l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef, vigente nel 2014, nella misura unica di 0,80 punti percentuali modificando il relativo regolamento di applicazione;

**Vista** la L. 145/2018 che ha ripristinato l'autonomia impositiva per i Comuni, bloccata dall'anno 2016, con possibilità di aumentare le aliquote in materia di tributi locali;

**Vista** la deliberazione n. 4 del 13/02/2019 che, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021, ha confermato l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuali, nonché, confermato, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 03/07/2015;

**Richiamato** l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), a norma del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, così come accaduto per gli anni 2020 e 2021;

**Vista** la Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 che all'art. 1 c. 2 Lett. a) ha modificato le aliquote IRPEF per scaglioni di reddito;

**Preso atto che** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2022 è stata confermata – per l'anno 2022 - l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuali;

**Vista** la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che:

- all'art. 1 comma 54 modifica la disciplina del regime forfettario IRPEF contenuta nell'art. 1, commi 54-89 della legge 190/2014: elevando da 65.000 ad 85.000 il limite per usufruire della tassazione al 15%, che assorbe anche le addizionali (regionale e comunale) e l'IRAP
- all'art. 1 commi da 55 a 57 introduce un nuovo regime di tassazione agevolata denominata "tassa piatta incrementale" che si applica – limitatamente all'anno di imposta 2023 – in sostituzione dell'IRPEF e delle relative addizionali nei confronti di coloro che non si avvalgono del regime forfettario di cui alla legge 190/2014; nella misura del 15% calcolata sulla base imponibile data dalla differenza tra il reddito d'impresa e/o lavoratore autonomo 2023 e la media dei redditi imponibili 2020-2022 decurtata del 5%, e comunque in misura non superiore a 40.000 euro;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e integrato dall'art. 1 comma 169 L. 296/2006, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Vista** la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede, all'art. 1, comma 775, che, "*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*". La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022;

**Visto** l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 quale principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

**Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

## DELIBERA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di confermare, per l'anno 2023, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuali prevedendo in Euro 3.700.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota unica* di cui sopra;
3. di confermare, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, già approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 03/07/2015;
4. di dare atto della Legge di Bilancio 2023 del 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022", che:
  - all'art. 1 comma 54 modifica la disciplina del regime forfettario IRPEF contenuta nell'art. 1, commi 54-89 della legge 190/2014: elevando da 65.000 ad 85.000 il limite per usufruire della tassazione al 15%, che assorbe anche le addizionali (regionale e comunale) e l'IRAP
  - all'art. 1 commi da 55 a 57 introduce un nuovo regime di tassazione agevolata che si applica – limitatamente all'anno di imposta 2023 – in sostituzione dell'IRPEF e delle relative addizionali;
5. di dare atto che la conferma dell'aliquota, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2023;
6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
8. di dare atto che:
  - il responsabile dell'area Finanziaria provvederà all'esecuzione della presente deliberazione;
  - i servizi Tributi, Ragioneria e Segreteria dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione.

\*\*\*\*\*

ASSESSORE RICCARDO MARAIA: anche per questa delibera viene proposta la conferma delle aliquote già in applicazione e, quindi, per quanto riguarda noi, lo 0,8%.

Ultimata la disamina,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito l'intervento dell'Assessore Riccardo Maraia;

Ritenuto di approvare la proposta per la motivazioni in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Acquisito, altresì, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 7 febbraio 2023;

Con voti FAVOREVOLI DICHIOTTO, CONTRARI QUATTRO (Corazzina; Martari, Melotti, Cordioli Andrea) su Consiglieri presenti e votanti VENTIDUE, espressi mediante votazione elettronica, debitamente accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Generale;

### **DELIBERA**

di approvare la sopra riportata proposta.

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti conseguenti;

Con voti FAVOREVOLI DICHIOTTO, CONTRARI QUATTRO (Corazzina; Martari, Melotti, Cordioli Andrea) su Consiglieri presenti e votanti VENTIDUE, espressi mediante votazione elettronica, debitamente accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Generale;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Visto l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
Dott. Lucio Cordioli

**IL VICESEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Grassetti Giuseppe

*Documento sottoscritto con firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale*